

nel procedimento iscritto al n. \_\_\_\_\_ R.G.A.C. promossa da  
 \_\_\_\_\_ contro **MINISTERO DELL'INTERNO**



**TRIBUNALE DI GENOVA**  
**SEZIONE XI CIVILE**

in composizione collegiale, nelle persone di:

<b>Francesco Mazza Galanti</b>	<b>Presidente</b>
<b>Paola Bozzo Costa</b>	<b>Giudice relatore</b>
<b>Daniela Di Sarno</b>	<b>Giudice</b>

riunito in Camera di consiglio ha pronunciato il seguente  
**DECRETO**

nel procedimento iscritto al n. \_\_\_\_\_

proposto da

\_\_\_\_\_ *sedicente*, nata in NIGERIA il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_  
*alias* \_\_\_\_\_ nata in NIGERIA il \_\_\_\_\_ (EURODAC \_\_\_\_\_ )  
 C.U.I. ( \_\_\_\_\_ ID VESTANET

elettivamente domiciliata in Genova presso lo studio dell'Avv. Alessandra Ballerini, che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata in atti

**RICORRENTE**

nei confronti di

**MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER LA  
 PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO SEZIONE DI GENOVA**, in persona  
 del Ministro *pro tempore*, che sta in giudizio avvalendosi del Presidente della Commissione  
 territoriale

**RESISTENTE**

e con l'intervento del  
**PUBBLICO MINISTERO**

avente ad oggetto: *ricorso ex artt. 35 e 35-bis d.lgs. 25/2008*  
 a scioglimento della riserva

**OSSERVA**

1. \_\_\_\_\_, cittadina della NIGERIA propone ricorso ai sensi dell'art. 35 e 35-bis  
 d.lgs. 25/2008 avverso la decisione emessa il 04/12/2018 e notificata il 03/01/2019 con la  
 quale la Commissione Territoriale di Torino – Sezione di Genova, ha rigettato sia la  
 domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, sia la domanda subordinata di  
 protezione sussidiaria, sia infine la domanda di trasmissione degli atti al Questore per il



rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.

Si è costituito il Ministero dell'Interno – Commissione territoriale di Torino – Sez. di Genova, insistendo per il rigetto integrale del ricorso e depositando provvedimento, verbale riunione, verbale audizione e C3.

È intervenuto il Pubblico Ministero, chiedendo il rigetto del ricorso. Dal certificato del casellario giudiziale non risultano precedenti penali; non risultano inoltre carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Genova.

Dalla documentazione trasmessa dall'Ufficio Immigrazione della Questura di Genova, infine, non si evincono precedenti di polizia a suo carico.

Si è proceduto in questa sede a nuovo ascolto della richiedente davanti al Giudice istruttore.

2. La richiedente premette di essere nata e vissuta nel Delta State, a Nenure Ughelli, di essere cristiana praticante, di aver frequentato la scuola primaria, di non aver mai lavorato nel paese d'origine, di essere nata in una famiglia molto povera composta dai genitori (contadini), un fratello ed una sorella maggiori, con i quali non è più in contatto.

In sede di audizione davanti alla Commissione territoriale racconta – sinteticamente – di aver lasciato il paese d'origine *perché mio padre mi aveva costretto a sposare un uomo vecchio e musulmano al fine di rimettere un debito con lui contratto per pagare le cure di mia madre, prestito che non era riuscito ad onorare*; che il marito, da cui aveva avuto due figli, la picchiava continuamente e la violentava.

Racconta di essere più volte tornata dal padre raccontandogli i suoi tormenti e le violenze, ma lui l'aveva rispedita malamente dal marito, quindi, stanca e non in grado di tollerare oltre la situazione, il 28/08/2015, scappava di casa, aiutata da una donna di nome Evelin, appena incontrata, che le aveva promesso un lavoro nel suo ristorante in Libia; giunta in Libia l'attività promessa si dimostrava essere ben diversa, infatti una volta a destinazione Evelin la portava a prostituirsi nella sua *connection house*. Infine, grazie all'aiuto di un cliente si liberava scappando ed imbarcandosi per l'Italia dove diventava madre di un bimbo nel giugno del 2017.

Non vuole tornare in Nigeria perché ha paura del marito.

3. La Commissione territoriale ritiene il racconto della richiedente non sia credibile per le numerose contraddizioni, la vaghezza e la genericità degli elementi forniti.



3.1 Questo Collegio, al contrario, non trova motivo per dubitare di quanto narrato in relazione alle vicende familiari subite, atteso che, tra l'altro, il racconto della richiedente appare lineare, coerente, oltrech  ripetuto senza cadere mai in contraddizione e per quanto possibile riscontrato (cfr. doc. in data 24/01/2019 del dott. Guerrieri relativa alle ustioni denunciate).

Deve in conclusione ritenersi che ella abbia assolto l'onere postogli dall'art 3 comma 5 d.lgs. 251/2007 (ovvero: *"a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed   stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente  , in generale, attendibile"*).

Pertanto, ai sensi della medesima disposizione, il racconto deve reputarsi veritiero.

Il racconto della richiedente, che in sede di audizione non si   dimostrata molto collaborante, essendo stata silenziosa e reticente nel raccontare la sua storia, anche alla luce di quanto documentato (cfr. doc. 4), presenta fortissimi indicatori (cfr. indici di cui alle "Linee Guida realizzate dalla Commissione Nazionale per il diritto di asilo e dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati – UNHCR") che portano a ritenere la stessa – bench  non lo dichiari apertamente- sia stata vittima di tratta.

Si considerino in particolare l'et  al momento della fuga, la provenienza, lo stato psicofisico, (in udienza dimessa, silenziosa, assente), il basso livello di istruzione (praticamente analfabeta) la rotta del viaggio, la permanenza in Libia come prostituta, il suo successivo passaggio in Italia grazie all'interessamento di un uomo arabo amico della sua meretrice, ed infine il contatto mantenuto per un certo tempo (seppur breve) con quest'ultimo dopo l'arrivo in Italia.

3.2 In conclusione appare provato ed innegabile dall'insieme degli elementi di prova e dai giudizi acquisiti – segnatamente dalle audizioni e dalla relazione di cui al doc. 4 – che la richiedente sia stata vittima di violenza,   stata ed   tuttora, traumatizzata.

Allo stato non   stato possibile accertare se il trauma derivi dal vissuto familiare (venduta dal padre ad un marito violento e, forse, da questo ad una madame), o dal percorso di sfruttamento in Libia, o da entrambe le vicende. Ci  che appare probabile   che un rientro nel paese d'origine sarebbe verosimilmente o pi  che probabilmente



